



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

- UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI
- UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI

- UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE, PROGRAMMAZIONE E APPALTI

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 -
C.F. 92012890676

www.unite.it - e-mail: webmaster@unite.it – PEC: protocollo@pec.unite.it

Project Financing per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art, 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del partenariato pubblico-privato dei servizi di gestione termica, gestione elettrica, gestione e manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento e riqualificazione energetica degli impianti a servizio di edifici di competenza dell'Università degli Studi di Teramo.

CUP C41C18000130005 CIG 7952926227

Richiesta di chiarimenti pervenuta da operatore economico in data 18.09.2019

DOMANDA:

si chiede di confermare che, nel caso di utilizzo dell'Istituto dell'Avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di carattere economico-finanziario, trattandosi di avvalimento c.d. « di garanzia », in linea con gli orientamenti univoci della giurisprudenza, non sia necessario allegare un elenco delle risorse ed attrezzature messe a disposizione dell'Ausiliaria.

In merito, cfr. Sentenza del Consiglio di Stato:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=fmec63yopps73vodptjdpmpzym>

RISPOSTA:

Nel ribadire espressamente quanto riportato all'art 14 del disciplinare di gara considerato che la vostra domanda riguarda il cosiddetto avvalimento di garanzia si conferma che non è necessario allegare un elenco delle risorse e attrezzature messe a disposizione dell'ausiliaria purchè si rispettino le precisazioni di seguito indicate relativamente alla parte di che trattasi: precisazioni prese sul sito <http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5288> segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.4.2019:

.... in parte diversa è invece la figura dell'avvalimento c.d. "di garanzia", nel quale l'impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4973; III, 11 luglio 2017, n. 3422; V, 15 marzo 2016, n. 1032).

Restando, comunque, fermo in ogni caso (da ultimo, Cons. Stato, V, n. 6651/2018 cit.) che, anche al di là della tipologia di requisito prestatato (capacità economico-finanziaria o capacità tecnico-professionale), va sicuramente esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riprodottrici del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso.

Una siffatta modalità di specificazione delle "risorse" prestate non soddisfa infatti l'obbligo imposto dal Codice dei contratti pubblici, in quanto la stazione appaltante non è messa in grado né di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente, né di verificare e controllare, in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare bensì corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all'altra.

In sostanza, sia nel caso di avvalimento c.d. "di garanzia", che in quello di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, seguendo i criteri ermeneutici del testo contrattuale dettati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 23 del 2016, la quale ha sottolineato che detta indagine deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e, segnatamente, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 Cod. civ.).

3.2. Seguendo le predette coordinate, occorre verificare nella fattispecie, nella quale viene incontestatamente in rilievo un avvalimento c.d. "di garanzia", l'idoneità formale e sostanziale del relativo contratto, nei termini richiesti dalla giurisprudenza riferita a tale tipologia di avvalimento, a esprimere quell'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale dell'ausiliaria, tale da garantire, in sostanza, quell'affidabilità e quel concreto supplemento di responsabilità che trasforma l'impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento di garanzia, in un garante dell'impresa ausiliata sul versante economico-finanziario (Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6693; 16 luglio 2018, n. 4329; n. 4973 del 2017, cit.).

Vedasi inoltre

ANAC Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio" anno 2017

link

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/ContrattiPubblici/Rassegna.massime.2017.Avvalimento_Soccorso.Istruttorio..pdf



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Bernardino Ciampaha

